



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 108 del 21/12/2022

OGGETTO: Lavori appaltati dal Genio Civile di Venezia per "Interventi di ingegneria naturalistica sul litorale di Bibione a protezione delle pinete litoranee. VE-M0088.0.". Interdizione al pubblico uso dell'arenile per allestimento area di cantiere.

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Vista l'autorizzazione demaniale prot.n. 33049/19.12.2022, rilasciata da questo Servizio, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo, alla ditta Battistella S.p.a. con sede in Pasiano di Pordenone (PN), per il transito e movimentazione mezzi sull'arenile di Bibione nell'ambito dei lavori di "*Interventi di ingegneria naturalistica sul litorale di Bibione a protezione delle pinete litoranee. VE-M0088.0.*" (CUP: H86J20000080002 - CIG: 918461B5C), appaltati dall'U.O. Genio Civile di Venezia alla medesima ditta;

Considerato che i lavori riguarderanno la zona di arenile individuata come da planimetria allegata e verranno eseguiti dalla ditta appaltatrice, anche per mezzo di eventuali imprese subaffidatarie ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che la stagione balneare è ormai conclusa ma che permane comunque la necessità di mettere in sicurezza l'area demaniale marittima interessata dai lavori dell'Autorità Regionale per evitare rischi potenziali e prevenire comportamenti inadeguati da parte dei fruitori dell'arenile che frequentano l'arenile anche fuori stagione;

Considerato che tali lavori si protrarranno, presumibilmente, fino al mese di aprile 2023, giusto verbale di consegna parziale dei lavori dell'U.O. Genio Civile di Venezia acquisita agli atti d'ufficio al prot.n. 32689/2022;

Ritenuto opportuno interdire l'area demaniale marittima interessata dai lavori, mediante apposizione di apposita cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso all'area medesima a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il Codice della Navigazione;

Visto il Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo approvato con delibera C.C. n. 36 del 08/04/2003 e successiva modifica con D.C.C. n. 04/2014;

Visto l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2022, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è incardinato;

tutto ciò premesso

DISPONE

l'interdizione al pubblico uso dell'area demaniale marittima interessata dai lavori sopra descritti e il divieto

di libero transito nell'area demaniale individuata come da planimetria allegata, fino a tutto il mese di aprile 2023;

ORDINA

alla ditta Battistella S.p.a. di Pasiano di Pordenone (PN) e alle eventuali ditte sue subaffidatarie di mettere in sicurezza l'area demaniale interessata dai lavori, posizionare adeguata cartellonistica di pericolo e di chiusura con conseguente delimitazione dell'area, di esercitare il controllo e la sorveglianza dell'area demaniale nonché di garantire il servizio di guardiania delle delimitazioni e protezioni installate per la pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori e comunque non oltre il mese di aprile 2023 evitando ogni possibile interferenza con i lavori appaltati dall'U.O. Genio Civile di Venezia alla ditta Zeta S.r.l. di cui al progetto "Interventi di messa in sicurezza e protezione degli habitat dunali di foce Tagliamento. CIG derivato 89851582F2".

SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012 nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Chiunque non osservi gli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo online del Comune di San Michele al Tagliamento e deve essere esposta al pubblico in forme e modi adeguati in prossimità dell'area interessata;
2. gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna fino al ripristino;
3. la presente ordinanza è trasmessa alla Regione del Veneto Genio Civile di Venezia, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle – Delegazione di Spiaggia di Bibione, alla Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, alla ditta Battistella S.p.a. di Pasiano di Pordenone (PN) e imprese subaffidatarie nonché alla ditta Zeta S.r.l. affidataria dei lavori del Genio Civile di Venezia di cui al progetto "Interventi di messa in sicurezza e protezione degli habitat dunali di foce Tagliamento. CIG derivato 89851582F2

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2023 al 30/04/2023.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 22/12/2022 10:56:51

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331



Legenda

- M0088 - Interdizione Arenili
- M0088 - Strada Forestale